

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Visto il D. L.vo n° 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il titolo III del D.to L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi.

Visto l'art 255 del D.to L.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale".

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

ORDINA

Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre 2012 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno di ogni anno, data posticipata al 30 Giugno per il corrente anno, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere completamente eliminati.

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dal Comando della Stazione C.F.S. ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.

RENDE NOTO

Che, in caso d'inadempienza, la Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza, provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione e dare comunicazione all'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. e manutentivo, per l'esecuzione d'ufficio dei necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico del/i contravventore/i.

SANZIONI

1. nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte confinanti con strade comunale, provinciali e statali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di determinata ai sensi dell'art. 29 D.L.vo n°285 del 30.04.1992 " Nuovo Codice della Strada";
2. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal *15 Giugno al 30 Settembre*, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n°353 del 21.11.2000. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale;
3. nel caso di mancata pulizia dei terreni privati confinanti con: strade di ordine inferiore a quelle comunali, con boschi e terreni cespugliati o in vicinanze a civili abitazioni, orti, stazzi per arneggi di ogni tipologia, verrà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a **euro 25,00** e non superiore a **euro € 500,00** per ogni 1.000 mq o frazioni, ai sensi dell'art. 16 c. 1 della L.N. 3/2003 che introduce ed integra l'art. 7 del D.Lvo n. 267/2000; **a euro 1.200,00** ai sensi dell'art. 16 comma 1 legge 16/01/2003 n. 3, che introduce ed integra l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
4. nel caso di mancata rimozione dei rifiuti già presenti sui terreni privati, o prodotti dagli interventi di pulizia effettuati sugli stessi, verrà applicata la sanzione per un importo non inferiore ad **euro 300,00** e non superiore ad **euro 3.000,00**, ai sensi degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e s.m.i..Se l'abbandono di rifiuti riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 25,00** a **euro 155,00**.